



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

■ ORDINANZA N. 07 DEL 21 maggio 2023



IL SINDACO

Considerato che l'attività stromboliana del vulcano Etna, avvenuta nella giornata odierna ha provocato il deposito di cenere vulcanica nella parte in tutto il territorio comunale;

Ritenuto, al fin di garantire la percorrenza delle strade in condizioni di sicurezza: - di modificare e integrare le limitazioni della velocità di circolazione degli automezzi; - di disciplinare le operazioni di raccolta e stoccaggio della sabbia vulcanica da parte dei cittadini

Visti gli artt. 5 (comma 3) - 6 - 7 - 158 del Codice della Strada e il relativo Regolamento d' attuazione;

Ordina

- 1) che in tutte le strade del territorio comunale, fino al ripristino delle condizioni preesistenti, ovvero all'eliminazione della cenere vulcanica, sono istituiti:
 - a) il limite di velocità per gli autoveicoli circolanti nelle strade del territorio comunale interessate dalla caduta di sabbia vulcanica è fissato in 30 Km/h;
 - b) il limite di velocità per gli automezzi a due o tre ruote circolanti nelle medesime strade è fissato in 10 Km/h;
- 2) che in ogni caso tutti gli automezzi dovranno tenere una velocità, anche inferiore a quelle prescritte al precedente punto 1), tale da evitare cadute, tamponamenti e altre situazioni di pericolo;
- 3) che in caso di pioggia nelle strade del territorio comunale interessate dalla caduta di sabbia vulcanica è vietata la circolazione dei motoveicoli;
- 4) che la sabbia vulcanica, raccolta dai cittadini nelle proprie abitazioni, dovrà essere collocata in sacchetti trasparenti da riporre in prossimità dell'abitazione stessa che saranno prelevati dalla ditta addetta alla raccolta dei rifiuti;
- 5) che è assolutamente vietato depositare la sabbia vulcanica nei cassonetti della nettezza urbana;

Il corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza sindacale, nonché di adottare

i provvedimenti del caso, qualora ne ravvisassero la necessità, per impedire il verificarsi di situazioni contingenti di pericolo non espressamente previste.

I contravventori saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni e l'Amministrazione non risponderà per eventuali danni derivanti dall'inosservanza della presente.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per il tempo prescritto dalla legge;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990, è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla data di pubblicazione (Legge n. 1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; ai sensi dell'art. 37 del Codice della strada è ammesso ricorso al Ministro dei LL.PP.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura di Catania, alla Stazione dei Carabinieri di S. Maria di Licodia e al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Dalla Residenza Municipale 21 Maggio 2023

f.to Il Sindaco
(G. Buttò)